

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1754

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

Dazzi, Storechi, Foresi, Rapelli, Zaccagnini, Pastore, Macrelli, Matteotti Gian Carlo, Salizzoni, Scalia, Cappelletti, Fina, Bertone, Gatto, Franceschini Francesco, Diecidue, Repossi, Guerrieri Filippo, Petrucci, Agrimi, Geremia, Napolitano Francesco, Martino Edoardo, Codacci Pisanelli, Cappugi, De Biagi, Larussa, Giglia, Pignatone, Pignatelli, Fabriani, Cortese, Butté, Boidi, Pacati, Garlato, Montini, Zanoni, Cavallaro Nicola, Sangalli, Alessandrini, Valsecchi, Cibotto, Vischia, Marazza, Priore, Gitti, Guerrieri Emanuele, Zanibelli, Pecoraro, Graziosi, Chiarini, Bernardinetti, Berzanti, Bellotti, Cavalli, Tosi, Marotta, Breganze, Marengi, Semeraro Gabriele, Pasini, Ebner, Pitzalis, Biasutti, Valandro Gigliola, Cavallari Nerino, Bartole, Sampietro Umberto, Conci Elisabetta, Fumagalli, Baresi, Castelli Avolio, Gorini, Schiratti, Angelucci Nicola, Borsellino, Tinzi, Buffone, Veronesi, Scoca, Caronia, Faletti, Ferrario, Savio Emanuela, Gennai Tonietti Erisia, Roselli, Cotellessa, Farinet, De Maria, Tosato, Corona Giacomo, Baccelli, Bolla, Longoni, Murdaca, Carcaterra, Bima, Pedini, Stella, Sodano, Pintus, Gotelli Angela, Franzo, Mastino del Rio, Simonini, De Meo, Ferrara Domenico, Menotti, Vicentini, Bucciarelli Ducci, Lombardi Ruggero, Di Leo, Calvi, Caiati, Sorgi, Merenda, Elkan, Negrari, Tesauero, Romano, De Marzi Fernando, Colleoni, Berloff, Volpe, Sanzo, Cervone, Helfer, Foderaro, Sensi, Truzzi, Monte, Villa, Lombardi Pietro, Perlingieri, Rosati, Galli, Ceccherini, Tozzi Condivi, Sanmartino, Biaggi, Colasanto, Bubbio, Guggenberg, La Malfa, Berry, Facchin, Badaloni Maria, Pavan, Chiaramello, Amatucci, Spataro, Concetti, D'Este Ida, Petrilli, Guariento, Gozzi, Togni, Perdonà, Dal Canton Maria Pia, Ceravolo, Burato, Resta, Driussi, Sartor, Viale, Cappa, Marconi, Sparapani, Bonomi, Spadola, Murgia, Quarello, Dosi, Castelli Edgardo, Scotti, Manzini, Scarascia, Aimi, Titomanlio Vittoria, De Capua, Iozzelli, Riva, Zerbi, Caccuri, D'Ambrosio, Riccio, Martinelli, Troisi, Fascetti, Vedovato, Dante, Penazzato, Antoniozzi, Biagioni, Fadda, Aldisio, Martoni, Jervolino Angelo Raffaele, Germani, Pagliuca, Castellarin, Turnaturi, Gaspari, Ferreri Pietro

*Annunziata il 29 luglio 1955*

### Istituzione dell'Alto Commissariato per il lavoro all'estero

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I motivi che hanno mosso i presentatori di questa proposta di legge, sono la riconosciuta necessità dell'emigrazione per il nostro paese, i numerosissimi voti espressi in questo dopoguerra da ogni parte del Parlamento, le richieste sempre più insistenti della stampa, dei tecnici e degli emigranti, nonché l'asso-

luta urgenza di regolare unitariamente un settore così vitale e di così alto contenuto umano e sociale.

Alla legge 30 dicembre 1888, n. 5867, che segnava il primo intervento dello Stato in materia di emigrazione e che aveva più che altro i caratteri di un intervento di polizia, è seguita la legge ben più incisiva del 31 gen-

naio 1901 che istituiva il Commissariato generale dell'emigrazione. Questo organismo, ben concepito ed egregiamente diretto, aveva risposto ai suoi scopi istituzionali di assistenza e di tutela all'emigrante in modo completo, tanto che l'insieme delle norme da esso elaborate e poi raccolte nel testo unico approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, ha costituito un modello di grande saggezza, citato ed imitato da molti paesi europei.

Il fascismo, modificando sostanzialmente la nostra politica emigratoria, con regio decreto 8 aprile 1927, n. 628, ha soppresso il tanto benemerito Commissariato generale e lo ha sostituito con la Direzione generale degli italiani all'estero, avente compiti e finalità del tutto diversi. Una delle conseguenze più immediate di tale politica è stato il frazionamento delle competenze in materia di emigrazione tra i Ministeri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale ed, in misura sia pure minore, dell'interno, della pubblica istruzione, dei trasporti e della marina mercantile, con gli inconvenienti inevitabili e che a noi tutti sono noti.

Nel periodo postbellico, sotto la pressione della risorta urgenza del problema, si è pensato di ottenere l'unitarietà di indirizzo di Governo e di azione amministrativa attraverso la creazione di un organo permanente di coordinazione tra i vari Ministeri interessati: il « C. I. R. — Emigrazione » che, a sua volta, avrebbe dovuto venire assorbito, com'è stato proposto in un disegno di legge, da un « Comitato di coordinamento » inteso a raggiungere in modo particolare uno stretto coordinamento dell'attività dei Ministeri degli esteri e del lavoro. Trattasi però — com'è ovvio — di espedienti non risolutivi, in quanto le poche frequenti riunioni che possono aver luogo fra Ministri, Sottosegretari e funzionari interessati non potrebbero aver riguardo che a problemi del tutto generali, senza poter giungere a quella indispensabile unità di indirizzo che è necessaria nell'azione di tutti gli organi preposti alla materia.

È per questo che gli onorevoli proponenti ravvisano nell'istituzione di un Alto Commissariato presso la Presidenza del Consiglio l'organismo più idoneo ad assumere ed a svolgere tutte le funzioni afferenti la complessa materia. Ad un Alto Commissariato infatti, forte del prestigio di essere presso la Presidenza del Consiglio, unico responsabile nel campo dell'emigrazione, dotato di personale specializzato e confortato dal parere del Comitato centrale dell'emigrazione, sarà più

agevole che a qualsiasi altro organismo ottenere la indispensabile collaborazione delle altre Amministrazioni statali, a condurre efficacemente la propria azione all'estero, a coordinare l'attività di tutti gli enti che agiscono nell'ambito dell'emigrazione ed a risolvere, infine, con tempestività, competenza ed unità di criteri, tutti i problemi che, all'interno e all'estero, toccano la grande massa degli emigranti.

Alcuni dei principi e delle innovazioni più notevoli, cui si ispira la presente proposta, sono:

un organismo unico per tutta la materia dell'emigrazione;

la creazione del Comitato centrale dell'emigrazione;

l'istituzione degli addetti sociali presso le Rappresentanze consolari;

il ricorso alla collaborazione dei sindacati;

la valorizzazione degli enti benefici;

l'ampliamento delle funzioni e la loro precisazione;

la preparazione, l'istruzione, l'assistenza e la tutela massima dell'emigrante;

la specializzazione del personale.

Così precisate le linee generali del provvedimento proposto, si ritiene sufficiente una sommaria illustrazione dei singoli articoli.

Con l'articolo 1, si provvede all'istituzione di un Alto Commissariato retto da un Alto Commissario, coadiuvato da un Alto Commissario aggiunto. È previsto che l'Alto Commissario partecipi, per la materia di sua competenza, alle riunioni del Consiglio dei Ministri, con voto deliberativo se possibile, con voto consultivo in caso contrario. È prevista pure la delega, all'Alto Commissario, di riferire, sempre per la materia di sua competenza, in Parlamento.

Nell'articolo 2 si afferma quella che dovrebbe essere la caratteristica essenziale dell'organismo: la competenza integrale per tutto ciò che concerne l'emigrazione ed il lavoro italiano all'estero. A tale scopo si è ritenuto opportuno precisare che i diritti e gli obblighi spettanti, in materia, a qualsiasi titolo ad altre amministrazioni, siano trasferiti all'Alto Commissariato. Sono state poi indicate dettagliatamente le attribuzioni principali, tenendo conto della necessaria collaborazione di altre amministrazioni e conferendo rilievo alle associazioni benefiche.

Al fine di adeguare le strutture del nuovo organismo alle necessità di regolare tutta la materia dell'emigrazione, è prevista (articolo 3), al centro, la creazione di tre Dire-

zioni generali e, alla periferia, la conservazione degli Ispettorati di frontiera, dei Centri di emigrazione e dei Posti di sosta e di confine che passano tutti alle dipendenze dell'Alto Commissariato. All'estero, i consiglieri dell'emigrazione muterebbero la loro denominazione in quella di consiglieri sociali e passerebbero dal Ministero degli affari esteri alle dipendenze dell'Alto Commissariato. Ma l'innovazione più importante e che risponde ad un'esigenza largamente sentita, è l'istituzione del ruolo degli Addetti sociali. Così, mentre i Consiglieri sociali (articolo 5), presso la Rappresentanza diplomatica, avrebbero il compito di studiare il mercato del lavoro e le possibilità di immigrazione, di promuovere tutte le iniziative atte a favorire la richiesta di mano d'opera italiana e di predisporre gli accordi interessanti la emigrazione, agli Addetti sociali (articolo 6) presso le Rappresentanze consolari, sarebbe affidata la funzione di agire nell'ambito del distretto consolare, in modo da poter seguire da vicino la vita lavorativa dei nostri emigranti, rendersi conto delle condizioni di lavoro ed assisterli in ogni loro necessità.

Lo scopo di poter disporre di un organo consultivo e dell'indispensabile apporto di altri settori dell'Amministrazione, dei Sindacati, dei tecnici sperimentati e degli enti più direttamente interessati all'emigrazione, è raggiunto con l'istituzione del Comitato centrale dell'emigrazione (articolo 4). Si è ritenuto opportuno di non ricostituire il Consiglio superiore dell'emigrazione e di sostituirlo invece con un organo più ristretto, più snello e di facile consultazione, sembrando più logico e più adeguato ai tempi, ricorrere, per i pareri impegnativi e di larga portata, al Consiglio superiore dell'economia e del lavoro.

All'ispettore dell'emigrazione dei porti d'imbarco (articolo 7) si è voluto ridare l'antico prestigio e attribuirgli la figura di unico regolatore e tutore dell'emigrante nell'ambiente e nella fase più delicati di tutto il processo emigratorio. Con l'affiancare poi, al commissario governativo (articolo 8) l'opera di un assistente, si è inteso di aumentare l'assistenza all'emigrante durante il viaggio e di avere la possibilità di raccogliere tutti quegli elementi che permetteranno di migliorare costantemente il servizio.

I Centri di emigrazione (articolo 9) mantengono le caratteristiche con cui sono sorti,

ma il loro passaggio all'Alto Commissariato li inserirà, nel processo emigratorio, in misura molto più stretta ed organica. Così pure è proposito dell'articolo 10 precisare i rapporti dell'Alto Commissariato con determinati enti particolarmente idonei a fornire un notevole contributo all'emigrazione.

Con gli articoli 11 e 12 vengono indicati i ruoli organici di cui potrà disporre l'Alto Commissariato, nonché i ruoli ed i posti che, per conseguenza, devono essere soppressi presso altre Amministrazioni.

Per consentire poi l'utilizzazione del personale specializzato, capace di assicurare l'immediata funzionalità dei ruoli di nuova formazione, nella prima attuazione della legge, viene previsto, agli articoli 13, 14 e 16, il passaggio all'Alto Commissariato di tutto il personale di ruolo e non di ruolo che praticamente prestava servizio di emigrazione alla data del 1° luglio 1955. Si è ritenuto necessario fissare tale data per ovvii motivi di opportunità.

Infine, con gli articoli 19 e 20 è prevista l'emanazione delle norme intese rispettivamente a raccogliere in un testo unico tutta la legislazione in materia di emigrazione e dare attuazione, mediante regolamento, alla presente legge.

Il modestissimo e maggior onere previsto per l'indennità di presenza ai membri del Comitato centrale (articolo 4) e per la graduale istituzione dei posti di Addetti sociali (articolo 6), sarà compensato con una riduzione corrispondente sia del personale dell'istituendo ruolo di gruppo A, sia di quello degli impiegati locali all'estero (articolo 11 e 14).

Onorevoli colleghi, come potete constatare, si è cercato di evitare la costruzione di uno dei tanto temuti carrozzoni e non si è voluto chiedere al Tesoro né un nuovo impiegato né una lire in più di quanto non sia già ora destinato alla emigrazione. Non si presume d'aver fatto cosa perfetta e nemmeno imperfettibile, ma si ritiene d'aver indicato la via che, pur nelle limitazioni imposte dalla situazione finanziaria, risponde nel modo migliore alle richieste di tutti coloro che hanno a cuore l'emigrazione, alle necessità del Paese, ma soprattutto alle aspettative degli emigrandi e degli emigrati.

È con tale convinzione che i numerosi presentatori affidano questa proposta al vostro esame e, con gli eventuali emendamenti, alla vostra approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

(*L'Alto Commissario*).

È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Alto Commissariato per il lavoro all'estero, retto da un Alto Commissario, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio stesso.

Negli stessi modi è nominato un Alto Commissario aggiunto il quale coadiuva l'Alto Commissario e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

L'Alto Commissario partecipa alle riunioni del Consiglio dei Ministri, nelle quali siano trattati problemi comunque attinenti all'emigrazione.

L'Alto Commissario può essere delegato dal Presidente del Consiglio a riferire, in Parlamento, sulle questioni concernenti la emigrazione.

### ART. 2.

(*Attribuzioni*).

L'Alto Commissariato è organo centrale di Governo ed è di sua esclusiva competenza tutto ciò che si riferisce all'emigrazione ed al lavoro italiano all'estero.

I diritti, gli obblighi e le competenze in materia di emigrazione e di lavoro all'estero, derivanti da leggi interne od accordi internazionali al Ministero degli affari esteri ed a quello del lavoro e della previdenza sociale, sono trasferiti all'Alto Commissariato.

Spetta principalmente all'Alto Commissariato:

a) raccogliere, elaborare e diffondere le notizie relative alle condizioni di vita e di lavoro nei paesi di emigrazione;

b) designare, d'accordo con i Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale, i rappresentanti che saranno nominati dal Presidente del Consiglio per negoziare accordi internazionali concernenti la emigrazione, nonché per partecipare alle conferenze e agli organismi internazionali che si occupano dei problemi dell'emigrazione e del lavoro all'estero;

c) elaborare i piani di emigrazione organizzata, nonché i problemi di investimenti per favorire ed assistere l'emigrazione libera:

d) promuovere l'addestramento professionale degli aspiranti all'emigrazione, con riguardo alle prospettive di impiego per le categorie e le qualifiche richieste;

e) determinare, in relazione alle disponibilità accertate di mano d'opera e alle richieste di assunzione, il numero ed i requisiti degli emigranti da reclutare per i vari paesi;

f) curare e disciplinare l'avviamento, l'alloggio ed il vettovagliamento degli emigranti e loro familiari in partenza o di ritorno nei Centri di emigrazione, nei posti di sosta ed, occorrendo, negli alberghi all'uopo autorizzati;

g) curare l'avviamento all'estero dei lavoratori prescelti e delle loro famiglie nonché l'assistenza ai medesimi, durante il viaggio di trasferimento, ferroviario, marittimo ed aereo;

h) tutelare ed assistere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il suo concorso, i lavoratori emigrati durante la loro permanenza all'estero;

i) rilasciare la patente o la licenza di vettore alle navi ed aeromobili riconosciuti idonei per il servizio di emigrazione alle apposite norme e determinate per i trasporti transoceanici;

l) disciplinare la funzione dei rappresentanti di vettore ai quali è riservata la conclusione dei contratti di trasporto degli emigranti;

m) regolare il trasporto e la custodia dei bagagli degli emigranti in partenza o di ritorno, con facoltà di determinarne, in modo esclusivo, le tariffe;

n) istituire od autorizzare gli enti ed associazioni che si propongono finalità comunque attinenti all'emigrazione, vigilare sugli stessi e sussidiarne eventualmente l'attività;

o) proporre le sedi dei Consiglieri e vice consiglieri sociali, degli Addetti sociali e degli Ispettori di cui agli articoli 5, 6 e 7 della presente legge;

p) concorrere alla prevenzione ed alla repressione dei reati in materia di emigrazione.

ART. 3.

(Organi).

Per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, l'Alto Commissariato dispone di organi centrali e periferici.

Sono organi centrali: il Comitato centrale dell'emigrazione e tre Direzioni generali denominate rispettivamente:

Direzione generale degli affari generali e del personale;

Direzione generale dei rapporti con l'estero;

Direzione generale degli affari interni.

Gli uffici delle Direzioni generali saranno stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta dell'Alto Commissario.

Sono istituiti, alle dipendenze dell'Alto Commissariato, posti di consigliere e di vice consigliere sociale e di addetto sociale presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero. Le relative sedi saranno fissate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, sentito l'Alto Commissario.

Passano alle dipendenze dell'Alto Commissariato, quali organi periferici, gli Ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero, i Centri di emigrazione, nonché i posti di sosta e di confine.

L'Alto Commissariato si avvale altresì, all'interno, della collaborazione da parte degli Uffici regionali e provinciali del lavoro, nonché dei collocatori comunali, dipendenti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ed, all'estero, degli Uffici diplomatici e consolari dipendenti dal Ministero degli affari esteri.

L'Alto Commissariato ha pure facoltà di avvalersi di personale comandato di altre Amministrazioni, previo concerto con le Amministrazioni stesse.

La Direzione generale dell'emigrazione, presso il Ministero degli affari esteri ed il servizio per l'avviamento e la tutela dei lavoratori emigranti, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono soppressi.

I posti di consigliere e di vice consigliere dell'emigrazione presso le Rappresentanze diplomatico-consolari, sono soppressi.

#### ART. 4.

*(Del Comitato centrale dell'emigrazione).*

È istituito il Comitato centrale dell'emigrazione, quale organo consultivo dell'Alto Commissariato, nelle materie relative all'emigrazione.

Il Comitato è composto:

1°) dall'Alto Commissario che lo presiede:

2°) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri designato dal Ministero stesso;

3°) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale designato dal Ministero stesso;

4°) da due membri designati dalle Organizzazioni sindacali di lavoratori, su richiesta dell'Alto Commissario;

5°) da due rappresentanti degli enti che svolgono attività inerente all'emigrazione, scelti dall'Alto Commissario;

6°) da tre membri, scelti dall'Alto Commissario, tra persone particolarmente esperte nel campo dell'emigrazione.

I membri del Comitato centrale dell'emigrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario.

I membri del Comitato durano in carica un biennio e possono essere confermati. Coloro che vengono nominati durante il biennio per sopperire a vacanze, rimangono in carica sino alla fine del biennio stesso.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dell'Alto Commissariato, di grado non inferiore al VII.

Qualora il Comitato debba trattare questioni che richiedano competenze specifiche, l'Alto Commissario potrà chiamare temporaneamente, sino a due esperti, a far parte del Comitato stesso.

Il Comitato centrale dell'emigrazione formula proposte ed esprime pareri;

a) sui piani di emigrazione e sul loro finanziamento;

b) sui disegni di legge in materia di emigrazione;

c) sugli accordi internazionali relativi all'emigrazione;

d) su qualsiasi problema emigratorio, a richiesta dell'Alto Commissario.

#### ART. 5.

##### *(Consiglieri sociali).*

I Consiglieri sociali hanno il compito di:

a) studiare il mercato di lavoro, la legislazione sociale, le possibilità di immigrazione e la relativa politica nei riguardi di altri paesi;

b) elaborare i dati per la conclusione di accordi interessanti l'emigrazione;

c) curare direttamente i rapporti con le autorità locali che presiedono all'emigrazione ed al lavoro;

d) accertare, in base anche alle relazioni degli Addetti sociali, se gli accordi inter-

nazionali e le leggi interne ricevano normale applicazione nei confronti dei connazionali emigrati;

e) promuovere, in collaborazione con gli Addetti sociali, le richieste di mano d'opera italiana;

f) controllare e sostenere l'opera degli enti di cui all'articolo 2 lettera n);

g) curare le statistiche concernenti il movimento dell'emigrazione.

I consiglieri sociali corrispondono direttamente con l'Alto Commissariato e ne informano, per conoscenza, il capo della Rappresentanza diplomatica.

I consiglieri sociali sono accreditati presso il Capo dello Stato in cui operano e godono del passaporto e dei privilegi diplomatici.

#### ART. 6.

(*Addetti sociali*).

Gli Addetti sociali hanno il compito di:

a) mantenere contatti con gli imprenditori presso i quali lavorano connazionali emigrati e con le autorità straniere del distretto consolare competenti in materia di lavoro e di previdenza sociale;

b) vigilare sull'applicazione ai connazionali emigrati della legislazione vigente in materia di lavoro e di previdenza sociale;

c) assistere i connazionali emigrati in tutto quanto concerne i loro rapporti di lavoro ed i loro diritti economici e sociali;

d) sollecitare, appoggiare e coordinare l'attività degli enti che operano a favore degli emigranti;

e) curare le statistiche sull'emigrazione nell'ambito del distretto consolare.

Gli Addetti sociali corrispondono direttamente con il consigliere sociale e ne informano, per conoscenza, il Rappresentante consolare.

Gli Addetti sociali fruiscono del passaporto diplomatico.

#### ART. 7.

(*Ispettorati per l'emigrazione*).

L'ispettore per l'emigrazione nei porti e negli aeroporti ha il compito di curare, nell'ambito della propria circoscrizione, tutto ciò che attiene al regolare andamento dei servizi dell'emigrazione ed alla tutela degli emigranti.

In particolare egli:

a) partecipa, a norma delle vigenti disposizioni, alle visite di idoneità ed alla visita preliminare di partenza delle navi ed



eventualmente degli aeromobili, nazionali ed esteri, da destinarsi al servizio di emigrazione;

b) presiede la Commissione di visita definitiva nel giorno dell'imbarco degli emigranti e della partenza delle navi;

c) riceve i rapporti dei commissari Governativi sull'andamento dei servizi di bordo, e li trasmette, con le proprie osservazioni, all'Alto Commissariato;

d) cura i rapporti con i vettori, esercitando il controllo sulla loro attività e procede all'accertamento delle tasse dei servizi d'emigrazione;

e) derime, in via provvisoria, restando comunque salva l'azione giudiziaria, le controversie, per importo non superiore a lire 50.000, fra emigrante e vettore od altro prestatore di servizi connessi con l'espatrio;

f) provvede alla raccolta dei dati statistici sul movimento emigratorio.

Gli Ispettorati di frontiera, di cui al regio decreto 12 luglio 1940, n. 1157, riassumono la denominazione di Ispettorati per l'emigrazione.

#### ART. 8.

##### *(Commissari governativi).*

I commissari governativi a bordo delle navi ed eventualmente degli aeromobili, sono designati di volta in volta dall'Alto Commissario per il lavoro all'estero e scelti fra le categorie previste dalle norme in vigore.

Essi esercitano la vigilanza sull'andamento dei servizi di bordo nei confronti degli emigranti ed assolvono agli altri compiti loro assegnati.

In caso di imbarco di almeno 500 emigranti, il commissario governativo può essere coadiuvato da un Assistente designato dall'Alto Commissario tra il personale dipendente dall'Alto Commissariato, oppure tra persone particolarmente esperte in assistenza sociale.

Il trattamento economico del commissario governativo è a carico del vettore. Quello del suo assistente (pure a carico del vettore) è fissato nella misura di uno o due terzi delle competenze assegnate al commissario, secondo che l'incarico venga conferito a persona appartenente o estranea all'Amministrazione.

#### ART. 9.

##### *(Centri di emigrazione).*

I Centri di emigrazione provvedono ad accogliere gli emigranti; organizzare le soste e l'assistenza; verificare la regolarità della documentazione di espatrio; mantenere i

contatti con le locali missioni tecniche estere; presenziare alle operazioni di accettazione da parte dei rappresentanti esteri ed alla firma dei contratti d'arruolamento.

I Centri provvedono altresì ad avviare gli espatriandi alla frontiera terrestre o all'imbarco e al rientro ai comuni di origine degli aspiranti non compresi per qualsiasi motivo nelle liste degli espatriandi; ad assistere gli emigranti e le loro famiglie che rimpatriano in stato di bisogno, dal momento del rientro in territorio nazionale fino al Comune di origine.

## ART. 10.

(*Enti particolari*).

L'Alto Commissariato:

a) esercita la vigilanza e tutela sulla Fondazione figli degli italiani all'estero;

b) impartisce, d'intesa con il Ministero del tesoro, all'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero, le direttive generali sulla politica emigratoria da seguire nell'uso dei fondi messi a disposizione o dati in amministrazione all'Istituto stesso da parte del Ministero del tesoro;

c) si avvale, ove necessario, della collaborazione tecnica dell'Istituto agronomico d'oltremare.

## ART. 11.

(*Ruoli organici*).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro, le norme necessarie per l'istituzione dei ruoli del personale dell'Alto Commissariato dei gruppi *A*, *B* e *C* e subalterno in relazione alle effettive esigenze dei servizi previsti dalla presente legge e per un numero di posti corrispondente alle unità di personale, appartenenti ai vari ruoli organici, che dovranno essere inquadrati nei nuovi ruoli ai sensi della presente legge.

Per l'ammissione al ruolo di gruppo *A* è richiesto il diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, o in economia e commercio, ovvero il titolo di studio equipollente.

Si applicano al personale del ruolo di gruppo *A* le disposizioni di cui al regio decreto 11 aprile 1926, n. 857.

Nella prima attuazione della presente legge il personale proveniente dai ruoli di

gruppo A di altre Amministrazioni potrà essere inquadrato nel ruolo di gruppo A dell'Alto Commissariato anche se in possesso di diploma di laurea di facoltà universitaria diversa da quella indicata nel comma precedente.

Alle categoria di preferenze nei pubblici concorsi, previste dall'articolo 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni, sono aggiunti, per l'ammissione alle carriere dell'Alto Commissariato, coloro che abbiano prestato, per almeno tre anni, servizio sindacale o di emigrazione sia all'interno che all'estero.

Con il provvedimento delegato di cui al primo comma del presente articolo saranno stabiliti gli altri requisiti per l'ammissione ai concorsi, la composizione delle Commissioni giudicatrici e le modalità ed i programmi di esami dei concorsi.

## ART. 12.

*(Soppressione ruoli e posti di ruolo).*

Il ruolo per i servizi tecnici, di gruppo A, del Ministero degli affari esteri, è soppresso. È del pari soppresso il ruolo aggiunto del personale per i servizi tecnici di gruppo A del Ministero degli affari esteri, proveniente dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, di cui alla tabella IV, allegato A, al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496.

Il personale appartenente ai detti ruoli è inquadrato nei ruoli organici da istituirsi ai sensi dell'articolo 11 della presente legge, conservando la posizione giuridica, il grado e l'anzianità posseduti.

In dipendenza dell'istituzione dei ruoli di cui al precedente articolo 11, il Governo della Repubblica è delegato a stabilire, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro e con i Ministri interessati, le nuove tabelle organiche del personale del Ministero degli affari esteri, che verranno ridotte di un numero di posti pari alle unità di personale che faranno passaggio nei ruoli dell'Alto Commissariato.

Con le stesse modalità previste dal comma precedente saranno fissate le nuove tabelle organiche dei ruoli del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'Amministrazione centrale, dell'Ispettorato del lavoro e degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

## ART. 13.

(Passaggio nei ruoli dell'Alto Commissariato).

Il personale di ruolo e dei ruoli speciali transitori del Ministero degli affari esteri e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale il quale, alla data del 1° luglio 1955, era in servizio presso gli organi che, in base alla presente legge, sono soppressi o trasferiti alle dipendenze dell'Alto Commissariato o che era adibito ai servizi centrali o periferici dell'emigrazione passati alla competenza dell'Alto Commissariato stesso, passa alle dipendenze dell'Alto Commissariato.

Il personale di ruolo di cui al comma precedente verrà inquadrato nei ruoli dell'Alto Commissariato, con la posizione giuridica, il grado e l'anzianità posseduti.

Le modalità del passaggio verranno stabilire con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro e con i Ministri interessati.

Il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione che abbia titolo all'inquadramento in ruolo ai sensi degli articoli 36 e successivi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, il quale era adibito, alla data del 1° luglio 1955, ai servizi dell'emigrazione, verrà inquadrato direttamente nei ruoli dell'Alto Commissariato con le modalità e secondo le norme di cui al cennato decreto. Anziché con il decreto ministeriale previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, l'inquadramento nei ruoli dell'Alto Commissariato per il lavoro all'estero sarà disposto con decreto dell'Alto Commissario.

Nella prima attuazione della presente legge il personale dei ruoli organici di cui al presente articolo ed al precedente articolo 12, che abbia maturato l'anzianità prescritta per la promozione al grado superiore, può essere inquadrato nel nuovo ruolo nel grado immediatamente superiore a quello rivestito, ad eccezione dei gradi VIII di gruppo A, IX di gruppo B e XI di gruppo C.

Nella prima attuazione della presente legge non più di cinque posti nel ruolo di gruppo A dell'Alto Commissariato possono essere conferiti, a domanda, e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, al personale di ruolo di gruppo A di altre Amministrazioni statali, munito del pre-

scritto titolo di studio, che rivesta grado uguale ovvero anche immediatamente inferiore a quello da conferire, purché, in possesso dell'anzianità prescritta per la promozione al grado superiore.

## ART. 14.

*(Personale non di ruolo).*

Tutto il personale non di ruolo comunque denominato, a contratto e salariato che, alla data del 1° luglio 1955, era in servizio presso gli organi che, in base alla presente legge, sono soppressi o trasferiti alle dipendenze dell'Alto Commissariato, passa, con la stessa posizione giuridica, alle dipendenze dell'Alto Commissariato.

Agli effetti dell'applicazione del precedente comma, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari esteri, si provvederà a determinare il numero degli impiegati locali all'estero da considerarsi in servizio di emigrazione e da trasferire alle dipendenze dell'Alto Commissariato.

## ART. 15.

*(Consiglio di amministrazione).*

Presso l'Alto Commissariato per il lavoro all'estero è costituito un Consiglio di amministrazione, presieduto dall'Alto Commissario o, per sua delega, dall'Alto Commissario aggiunto, e composto dai direttori generali.

## ART. 16.

*(Personale comandato).*

Il personale di ruolo e non di ruolo di altre Amministrazioni che, alla data del 1° luglio 1955, si trovava in posizione di comando presso gli organi che, in base alla presente legge, sono soppressi o trasferiti alle dipendenze dell'Alto Commissariato, passa a disposizione dell'Alto Commissariato.

Il limite numerico del personale di altre Amministrazioni che, in base all'articolo 3 della presente legge, potrà essere comandato presso l'Alto Commissariato, sarà fissato, distintamente per ciascun gruppo e grado, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 17.

(*Indennità particolari*).

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le particolari indennità spettanti:

a) ai membri del Comitato centrale dell'emigrazione;

b) ai consiglieri, vice consiglieri ed addetti sociali in servizio all'estero, osservando all'uopo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 4 gennaio 1951, n. 13;

c) agli ispettori e vice ispettori della emigrazione, in servizio nei posti d'imbarco, negli aeroporti e nei posti di confine;

d) ai direttori dei Centri di emigrazione e di sosta;

nonché gli emolumenti spettanti agli impiegati locali all'estero.

ART. 18.

(*Spese di funzionamento*).

Le spese per il funzionamento dell'Alto Commissariato, dei suoi uffici centrali e dei suoi organi periferici, sia all'interno che all'estero, sono a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro « rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri », mediante appositi stanziamenti. Questi sono amministrati, con l'osservanza delle norme sulla contabilità generale dello Stato, dall'Alto Commissario al quale, a tali effetti sono attribuiti i poteri previsti dall'articolo 49 della legge sulla contabilità generale dello Stato (regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440).

L'Alto Commissario può, mediante ordini di accreditamento, ai sensi dell'articolo 325 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, aprire crediti a favore dei propri funzionari capi degli Ispettorati di frontiera, dei Centri di emigrazione e dei Consiglieri sociali.

Agli stanziamenti suddetti sarà provveduto con lo storno dei fondi iscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1955-56, relativi ai servizi passati alle dipendenze dell'Alto Commissariato. Saranno altresì trasferite dagli stati di previsione suddetti le somme iscritte per spese di carattere generale occorrenti

per il personale e per il funzionamento dei servizi medesimi.

Per la prima attuazione della presente legge i finanziamenti sono disposti sugli stanziamenti di fondi già esistenti nei bilanci dei Ministeri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Presso l'Alto Commissariato è costituito, per i prescritti controlli, un Ufficio del Ministero del tesoro.

ART. 19.

*(Modifica del testo unico).*

Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Presidente del Consiglio, affinché siano raccolte in testo unico, aggiornate e coordinate con la presente legge, tutte le norme legislative in materia di emigrazione.

ART. 20.

*(Disposizioni finali).*

Ogni disposizione in contrasto con la presente legge è abrogata.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, saranno emanate le norme regolamentari occorrenti per l'attuazione della presente legge.